

Divisione Infrastrutture e Mobilità	2019 06473/119
Servizio Esercizio	

## CITTÀ DI TORINO

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

23 dicembre 2019

inserire la camicia della delibera

**OGGETTO: RISERVE DI SOSTA PER DISABILI E PERMESSO GRATUITO DI SOSTA PER DISABILI. APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA GENERALE.**

Proposta dell'Assessora Lapietra. .

La riserva di sosta a servizio dei disabili è disciplinata dal comma 5 dell'art. 381 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (approvato con D.P.R. 495/1992 e s.m.i.) il quale prevede che *“Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne”*.

La Civica Amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2003 n.m. 2003 03663/006 avente per oggetto “Nuova Disciplina delle riserve di sosta personali per disabili - Istituzione permesso gratuito di sosta per disabili – Approvazione”, nel recepire tale norma ha stabilito i criteri per l’assegnazione della riserva di sosta.

Con successivi provvedimenti deliberativi sono state apportate modifiche ed integrazioni ad alcuni aspetti della disciplina in argomento, che hanno risolte le questioni più problematiche emerse in sede di applicazione: si richiamano in proposito le deliberazioni della Giunta Comunale del 26 gennaio 2016 n.m. 2016 00235/119 esecutiva dall’11 febbraio 2016, del 19 aprile 2016 n.m. 201601992/119, esecutiva da 6 maggio 2016, e del 7 marzo 2017 n.m. 2017 00746/119, immediatamente eseguibile.

Da ultimo con deliberazione del 19 novembre 2019, n.m. 2019 05133/119, immediatamente eseguibile, si è modificato la deliberazione del 4 giugno 2003 n.m. 2003 03663/006, approvando anche per i minori di anni quattordici titolari del “contrassegno di parcheggio per disabili” con

validità inferiore a 5 anni, la possibilità di ottenere a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno, in presenza degli altri requisiti previsti dalla relativa disciplina.

Si ritiene ora opportuno riunire in un unico testo l'intera disciplina relativa alle riserve di sosta per persone disabili, attualmente, come detto, frammentata in un elevato numero di provvedimenti deliberativi, al fine di semplificarne la lettura e la comprensione.

Con il presente provvedimento, pertanto, non verranno introdotte modifiche sostanziali alla disciplina in oggetto, ad eccezione di quanto si dirà infra per il permesso per la sosta gratuita per persone disabili, bensì solo modifiche formali volte a far sì che le varie disposizioni risultino coordinate fra loro, in modo che ne scaturisca un testo coerente, articolato in disposizioni omogenee e di agevole interpretazione.

Con la deliberazione n.m. 2003 03663/006 si istituiva, inoltre, il permesso per la sosta gratuita delle persone disabili nelle aree di sosta a pagamento, disciplinandone le relative modalità di rilascio, prevedendo che questo fosse rilasciato ai titolari del contrassegno invalidi, muniti di patente di guida, e con la disponibilità di un autoveicolo ai sensi dell'art. 94, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada) e ai titolari maggiorenni del contrassegno invalidi sprovvisti di patente, qualora un membro della propria famiglia sia abilitato alla guida e ugualmente con la disponibilità di un veicolo.

In quest'ultimo caso, tuttavia, si condizionava il rilascio del permesso alla presentazione di documentazione attestante le esigenze di spostamento per raggiungere, con carattere continuativo (almeno 10 volte al mese), il proprio luogo di lavoro, strutture sanitarie presso le quali sostenere cure o terapie riabilitative, altri centri specializzati per lo svolgimento di attività formative o professionali, risultare in carico al Servizio Sanitario o all'Amministrazione comunale per presidi diurni socio sanitari (punto 3 lett. c) della deliberazione).

Le disposizioni sono state fatte oggetto di ricorso, in quanto ritenute discriminatorie perché prevedono un trattamento diverso per i disabili muniti o meno di patente.

I giudici di primo e di secondo grado hanno rigettato la domanda del ricorrente, statuendo che non fosse configurabile alcuna discriminazione, rispondendo la disciplina comunale a criteri di equilibrio e ragionevolezza e tenendo conto di situazioni ed esigenze differenti in capo alle persone disabili.

In data 7 ottobre 2019, è stata depositata l'ordinanza n. 24936, emessa dalla Corte di Cassazione, con cui in accoglimento del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, si dispone la cassazione della sentenza impugnata, in quanto il Comune di Torino ha posto in essere una condotta discriminatoria indiretta ai sensi dell'art. 2 della legge n.

67/2006.

Pertanto, per ottemperare all'ordinanza della Corte di Cassazione occorre modificare il testo della deliberazione n.m. 2003 03663/006, in modo che il beneficio, già concesso alle persone disabili muniti di patente di guida e autovettura, venga esteso alle altre persone disabili, senza le limitazioni di cui al punto 3 del dispositivo della deliberazione.

La modificazione necessaria alla deliberazione n.mecc. 2003 03663/006, consiste nella introduzione del seguente testo, che sostituirà quello riportato al punto 3) del dispositivo, nella nuova disciplina che si approverà con il presente provvedimento:

***PERMESSO PER LA SOSTA GRATUITA PER LE PERSONE DISABILI***

- a) ai titolari del contrassegno invalidi rilasciato ai sensi dell'art. 381 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., muniti di patente di guida, ad eccezione dei minori, e proprietari di autoveicolo o titolari di uno dei diritti di cui all'art. 94 comma 1 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Codice della Strada, (usufrutto, locazione con facoltà di acquisto), GTT S.p.A. rilascia uno speciale permesso per la sosta gratuita nelle aree a pagamento sul quale è riportato il numero di targa dell'autoveicolo nonché il numero del contrassegno invalidi a cui è collegato.*
- b) i maggiorenni titolari del contrassegno invalidi, sprovvisti di patente di guida, possono ugualmente richiedere il permesso per la sosta gratuita, qualora un membro della propria famiglia sia munito di patente e abbia la disponibilità di un autoveicolo ai sensi del periodo precedente. Ai fini della concessione del permesso si intende per famiglia quella anagrafica ossia un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o a vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.*
- c) nel caso il richiedente sia un minore, i requisiti previsti dalla lettera a) sono riferiti al genitore o altro rappresentante legale del minore.*
- d) il permesso gratuito di sosta è esente dal rimborso spese ed è valido per tutte le sottosezioni di sosta a pagamento della Città, senza alcuna limitazione oraria e può essere esposto esclusivamente nella parte anteriore del veicolo. Il permesso gratuito di sosta ha validità solo se esposto congiuntamente al contrassegno invalidi ai quali è collegato, ha validità annuale e viene rinnovato previa restituzione di quello scaduto unitamente all'esibizione del contrassegno invalidi in corso di validità.*
- e) il permesso gratuito di sosta per disabili usato da persona non avente titolo o usato impropriamente o detenuto con validità scaduta sarà immediatamente ritirato dagli agenti preposti al controllo e trasmesso agli Uffici competenti della Città. In caso di uso da parte di persona non avente titolo o di uso improprio la Civica Amministrazione dispone la revoca del*

*permesso. Prima che il permesso di sosta gratuito venga revocato, il titolare ha il diritto di presentare alla Civica Amministrazione eventuali memorie scritte o controdeduzioni.*

Si ritiene pertanto di approvare l'allegato testo generale della disciplina delle riserve di sosta per persone disabili, ai sensi dell' art. 381 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i. e del permesso per la sosta gratuita delle persone disabili in aree di sosta a pagamento e, contestualmente, revocare la deliberazione della Giunta comunale del 4 giugno 2003 n.m. 2003 03663/006, nonché le deliberazioni della Giunta comunale di modifica ed integrazione dello stesso provvedimento, ossia la deliberazione del 26 gennaio 2016 n.m. 2016 00235/119, del 19 aprile 2016 n.m. 201601992/119, del 7 marzo 2017 n.m. 2017 00746/119 e del 19 novembre 2019, n.m. 2019 05133/119 succitate.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole alla regolarità tecnica;

viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### DELIBERA

1) di revocare, per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui integralmente si richiamano, le deliberazioni della Giunta comunale del 4 giugno 2003 n.m. 2003 03663/006, recante la disciplina per le riserve di sosta per persone disabili e l'istituzione del permesso per la sosta gratuita per persone disabili, nonché le deliberazioni della Giunta comunale di modifica ed integrazione dello stesso provvedimento ossia le deliberazioni del 26 gennaio 2016 n.m. 2016

00235/119, del 19 aprile 2016 n.m. 201601992/119, del 7 marzo 2017 n.m. 2017 00746/119 e del 19 novembre 2019, n.m. 2019 05133/119;

2) di approvare la modificazione alla disciplina che regola il rilascio del permesso per la sosta gratuita delle persone disabili nelle aree di sosta a pagamento, introducendo le seguenti nuove modalità di rilascio in sostituzione di quanto precedentemente previsto:

**PERMESSO PER LA SOSTA GRATUITA PER LE PERSONE DISABILI**

*a) ai titolari del contrassegno invalidi rilasciato ai sensi dell'art. 381 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., muniti di patente di guida, ad eccezione dei minori, e proprietari di autoveicolo o titolari di uno dei diritti di cui all'art. 94 comma 1 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Codice della Strada, (usufrutto, locazione con facoltà di acquisto), GTT S.p.A. rilascia uno speciale permesso per la sosta gratuita nelle aree a pagamento sul quale è riportato il numero di targa dell'autoveicolo nonché il numero del contrassegno invalidi a cui è collegato.*

*b) i maggiorenni titolari del contrassegno invalidi, sprovvisti di patente di guida, possono ugualmente richiedere il permesso per la sosta gratuita, qualora un membro della propria famiglia sia munito di patente e abbia la disponibilità di un autoveicolo ai sensi del periodo precedente . Ai fini della concessione del permesso si intende per famiglia quella anagrafica ossia un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o a vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.*

*c) nel caso il richiedente sia un minore, i requisiti previsti dalla lettera a) sono riferiti al genitore o altro rappresentante legale del minore.*

*d) il permesso gratuito di sosta è esente dal rimborso spese ed è valido per tutte le sottosezioni di sosta a pagamento della Città, senza alcuna limitazione oraria e può essere esposto esclusivamente nella parte anteriore del veicolo. Il permesso gratuito di sosta ha validità solo se esposto congiuntamente al contrassegno invalidi ai quali è collegato, ha validità annuale e viene rinnovato previa restituzione di quello scaduto unitamente all'esibizione del contrassegno invalidi in corso di validità.*

*e) il permesso gratuito di sosta per disabili usato da persona non avente titolo o usato impropriamente o detenuto con validità scaduta sarà immediatamente ritirato dagli agenti preposti al controllo e trasmesso agli Uffici competenti della Città. In caso di uso da parte di persona non avente titolo o di uso improprio la Civica Amministrazione dispone la revoca del permesso. Prima che il permesso di sosta gratuito venga revocato, il titolare ha il diritto di presentare alla Civica Amministrazione eventuali memorie scritte o controdeduzioni.*

3) di approvare il testo generale della disciplina delle riserve di sosta per persone disabili, ai sensi dell'art. 381 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., e del permesso per la sosta gratuita delle persone

disabili in aree di sosta a pagamento, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (All. 1)

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..

L'Assessora Viabilità e Trasporti,  
Infrastrutture – Mobilità Sostenibile e  
Politiche per l'Area Metropolitana  
Maria Lapietra

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente Servizio  
Roberto Bertasio



1) DISCIPLINA DELLE RISERVE DI SOSTA PERSONALI PER DISABILI

- A) I titolari del contrassegno invalidi con validità ordinaria di 5 anni (rinnovabile) possono richiedere la concessione, a titolo gratuito, di un adeguato spazio auto di sosta personale.

I minori di anni quattordici titolari del contrassegno di parcheggio per disabili con validità anche inferiore a 5 anni, possono ottenere ugualmente la riserva personale di sosta qualora un membro della propria famiglia, o il tutore, sia abilitato alla guida ed abbia la disponibilità di un autoveicolo. La richiesta potrà essere istruita se, al momento della presentazione, la scadenza del contrassegno è fissata entro un termine superiore a 105 giorni, ossia al termine previsto per la conclusione del procedimento amministrativo di concessione delle riserve di sosta in oggetto.

- B) I richiedenti la riserva di cui al punto precedente, ad eccezione dei minori, devono essere muniti di patente e risultare proprietari di autoveicolo o titolare di uno dei diritti di cui all'art. 94, comma 1° del Codice della Strada (usufrutto, vendita con facoltà di riacquisto).

- C) I titolari maggiorenni del contrassegno invalidi con validità di 5 anni sprovvisti di patente, possono richiedere ugualmente la riserva personale di sosta qualora un membro della propria famiglia sia abilitato alla guida ed abbia la disponibilità di un autoveicolo ai sensi del punto precedente.

Possono altresì chiedere la riserva personale di sosta i titolari del contrassegno invalidi non abilitati alla guida a condizione che risultino intestatari di autoveicolo e dimostrino di essere assistiti con carattere di continuità da un accompagnatore, anche estraneo alla propria famiglia, munito di patente, il quale utilizzerà la riserva di sosta nell'esclusivo interesse della persona disabile.

Il familiare o l'accompagnatore che dichiarano di assistere con carattere di continuità il disabile devono essere residenti con il disabile stesso e tale condizione deve risultare dai registri dell'ufficio Anagrafe del Comune;

I titolari maggiorenni del contrassegno invalidi con validità di 5 anni, sprovvisti di patente o comunque non abilitati alla guida, ed assistiti con carattere di continuità da un familiare o da un accompagnatore non coresidente munito di patente, possono richiedere uno spazio di sosta generico nei pressi della propria abitazione di residenza ad una distanza non superiore a 50 metri dal numero civico, laddove tecnicamente realizzabile e non siano presenti altre riserve generiche in loco. Gli uffici preposti provvederanno alla concessione, sulla base delle necessarie verifiche.

- D) La riserva personale di sosta, individuata da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno invalidi, è concessa nei pressi dell'abitazione. La riserva personale di sosta può altresì essere concessa presso il luogo di lavoro del richiedente, qualora quest'ultimo sia munito di patente di guida e svolga un'attività lavorativa non

occasionale. La riserva personale di sosta nei pressi dell'abitazione dell'utente è concessa senza limitazioni orarie, quella posta nei pressi del luogo di lavoro ha invece carattere personale solo nell'arco della relativa giornata lavorativa, diventando "generica", ossia a disposizione di tutti i titolari del contrassegno invalidi, per la restante parte del tempo.

- E) La riserva personale di sosta è concessa a coloro che non hanno per sé o per la propria famiglia, la disponibilità (proprietà, uso, locazione o comodato) di posti auto dai quali sia obiettivamente agevole l'accesso alla propria abitazione e/o luogo di lavoro.
  - F) La Civica Amministrazione dispone ogni accertamento finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti per la concessione della riserva avvalendosi del Corpo di Polizia Municipale e, ove necessario, di ogni altro ufficio comunale; conclusa l'istruttoria il Dirigente competente emana la relativa ordinanza di concessione, curando che ne sia data pronta attuazione.
  - G) I titolari della riserva personale di sosta o i rispettivi membri della famiglia di cui alla lettera C), sono tenuti, a comunicare tempestivamente alla Civica Amministrazione ogni variazione dei presupposti e requisiti grazie ai quali hanno beneficiato della riserva medesima.
  - H) Ogni due anni per i beneficiari di cui alla lettera C) ed ogni quattro anni per quelli di cui alla lettera B), la Civica Amministrazione dispone d'ufficio, anche avvalendosi del Corpo di Polizia Municipale, la verifica, su ogni riserva assegnata, della permanenza dei requisiti per la sua concessione; tale verifica viene altresì attuata ogni volta che viene rinnovato il contrassegno invalidi o ne viene rilasciato un duplicato. Qualora tali presupposti siano venuti meno o nel caso di revoca o mancato rinnovo del contrassegno invalidi, fatta comunque salva l'eventuale responsabilità per le omesse comunicazioni di cui al punto precedente, la Civica Amministrazione dispone la revoca immediata della riserva personale di sosta.
- 2) **PERMESSO PER LA SOSTA GRATUITA PER LE PERSONE DISABILI:**
- a) ai titolari del contrassegno invalidi rilasciato ai sensi dell'art. 381 del DPR 495/1992 e s.m.i., muniti di patente di guida, ad eccezione dei minori, e proprietari di autoveicolo o titolari di uno dei diritti di cui all'art. 94 comma 1 del Codice della Strada (usufrutto, locazione con facoltà di acquisto), GTT S.p.A. rilascia uno speciale permesso per la sosta gratuita nelle aree a pagamento sul quale è riportato il numero di targa dell'autoveicolo nonché il numero del contrassegno invalidi a cui è collegato.
  - b) I maggiorenni titolari del contrassegno invalidi, sprovvisti di patente di guida, possono ugualmente richiedere il permesso per la sosta gratuita, qualora un membro della propria famiglia sia munito di patente e abbia la disponibilità di un autoveicolo



ai sensi del periodo precedente . Ai fini della concessione del permesso si intende per famiglia quella anagrafica ossia un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o a vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.

- c) Nel caso il richiedente sia un minorenne, i requisiti previsti dalla lettera a) sono riferiti al genitore o altro rappresentante legale del minore.
- d) Il permesso gratuito di sosta è esente dal rimborso spese ed è valido per tutte le sottozone di sosta a pagamento della Città, senza alcuna limitazione oraria e può essere esposto esclusivamente nella parte anteriore del veicolo. Il permesso gratuito di sosta ha validità solo se esposto congiuntamente al contrassegno invalidi ai quali è collegato, ha validità annuale e viene rinnovato previa restituzione di quello scaduto unitamente all'esibizione del contrassegno invalidi in corso di validità.
- e) Il permesso gratuito di sosta per disabili usato da persona non avente titolo o usato impropriamente o detenuto con validità scaduta sarà immediatamente ritirato dagli agenti preposti al controllo e trasmesso agli Uffici competenti della Città. In caso di uso da parte di persona non avente titolo o di uso improprio la Civica Amministrazione dispone la revoca del permesso. Prima che il permesso di sosta gratuito venga revocato, il titolare ha il diritto di presentare alla Civica Amministrazione eventuali memorie scritte o controdeduzioni.